

30 OTT. 2002

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO URBANISTICA
Settore 16 Pianificazione Territoriale
Servizio 57 - Strumenti Urbanistici Provincia di Cosenza

Prot.n. 338



Al Sindaco
del Comune di
AIETA

OGGETTO: Comune di Aieta -
Variante Generale al Programma di Fabbricazione e
Nuovo Regolamento Edilizio.-

Si trasmette in allegato copia conforme del Decreto del Dirigente Generale del V° Dipartimento n° 13423 del 21.10.02 con il quale è stato approvato lo strumento urbanistico indicato in oggetto nonché copia degli elaborati grafici debitamente vistati, significando che una copia degli stessi resta a corredo degli atti d'ufficio.-

IL FUNZIONARIO
(Geom. Luigi Papaleo)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Arch. Andrea Iovene)





Regione Calabria
Giunta Regionale
Dipartimento n° 5 Urbanistica e Ambiente

DECRETO DIRIGENTE DEL

(ASSUNTO IL 8 OTT. 2002 PROT. N. 434)

DIPARTIMENTO

SETTORE N.

SERVIZIO N.

CODICE N.

" Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria "

N° 13423 del 21 OTT. 2002

OGGETTO: Comune di Aieta -

Approvazione Variante Generale al Programma di Fabbricazione
e Nuovo Regolamento Edilizio.-

Publicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria
N. del Parte

Il Dirigente Generale

VISTA la legge regionale n.7 del 13 maggio 1996 recante "norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" ed in particolare l'art.28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n.734 del 02/08/2001 e successive proroghe con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del 5° Dipartimento Urbanistica ed Ambiente al Dott.Av. Antonio Tassone;

VISTA la d.g.r. n.2661 del 21 giugno 1999 recante "adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.29/93 e successive integrazioni e modificazioni";

VISTO il decreto n.354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante "separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione", rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15.12.00;

PREMESSO che il Comune di Aieta è dotato di Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione approvato con D.P.G.R. n. 1668 del 10.07.78;

CHE con deliberazione del Commissario ad Acta n.1 del 14.12.01 è stata adottata la Variante Generale al Programma di Fabbricazione ed il Nuovo Regolamento Edilizio;

CHE con nota n. 27 del 20.02.01 il Settore Geologico Regionale - Servizio 85 di Cosenza - del Dipartimento LL.PP. ed Acque ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi dell'art.13 della legge 64/74;

CHE l'Ente Parco Nazionale del Pollino con nota n.4898 del 24.05.02 ha rilasciato l'autorizzazione di competenza ai sensi della legge 394/91;

CHE il Comune di Aieta con nota n. 649 del 05.03.02, assunta al protocollo in data 08.03.02 ha trasmesso la Variante di cui trattasi all'Assessorato Regionale all'Urbanistica;

CHE in data 27.03.02 sono stati richiesti atti integrativi pervenuti successivamente in data 15.07.02;

CONSIDERATO che il Servizio Regionale Strumenti Urbanistici ha reso la propria istruttoria in data 17.07.02;

CHE la Commissione Urbanistica Regionale, ai sensi della legge regionale 16/94 e succ.modif., ha espresso nella seduta del 24.07.02 parere favorevole alla Variante in questione con le seguenti prescrizioni:

- 1) vengano scrupolosamente osservate le limitazioni e le prescrizioni rese nel parere geomorfologico n. 27 del 20.02.2001 dall'ex Ufficio del Genio Civile di Cosenza ai sensi dell'art.13 della legge 64/74 e di quant'altra disposizione prevista dal P.A.I. che si intende richiamata;
- 2) nelle zone D1 e D2 ogni intervento edilizio dev'essere preceduto da uno studio attuativo di iniziativa pubblica o privata esteso almeno 5.000 mq. con indice di copertura pari a 1/3 della superficie fondiaria ed il reperimento di aree a standards nella misura minima del 10% dell'area d'intervento;
- 3) vengano stralciate le zone destinate specificatamente ad attività agrituristiche e indicate con le sigle ET1, ET2, ET3 ed ET4. Le stesse vengano assimilate alla zona agricola.
L'attività agrituristica è consentita secondo le modalità ed i principi di cui alla legge regionale 22/88, in tutte le zone agricole del territorio comunale.
Gli edifici esistenti utilizzati per tali attività potranno essere ristrutturati ed eventualmente dotati di locali tecnici nella misura non superiore al 20% del volume esistente;
- 4) è inibita qualsiasi tipo di edificazione nella fascia dei 200 m. di rispetto cimiteriale fino a quando non interverrà il decreto di riduzione da parte dell'Autorità competente;
- 5) per quanto riguarda le individuazioni delle zone territoriali omogenee, valgono quelle riportate nelle tavole in scala 1:2000;
- 6) il Regolamento Edilizio venga adeguato all'articolato delle disposizioni contenute nella legge

regionale 19/02;

- 7) in fase di controdeduzioni, con riferimento al 7° comma dell'art.65 ed in ottemperanza a quanto contenuto nell'art.73 della Legge Regionale 19/02, vengano, laddove necessario, integrate, modificate o sostituite le parti non conformi delle norme tecniche di attuazione e dei regolamenti edilizi proposti con le nuove norme, immediatamente applicabili, previste dalla predetta legge;

CHE dette prescrizioni con nota racc.A.R. n. 1594/4218 del 26.07.02, ricevuta in data 03.08.02, sono state notificate al Comune per essere controdedotte ai sensi della legge regionale 16/94 e succ.modif. ed integr.;

CHE il Comune di Aieta con atto consiliare n. 23 del 31.08.02 ha controdedotto alle prescrizioni della C.U.R. recependole integralmente;

CHE con deliberazione n. 846 del 24.09.02 la Giunta Regionale ha approvato la Variante Generale al Programma di Fabbricazione ed il Nuovo Regolamento Edilizio di Aieta così per come proposta dal Comune con atto commissariale n. 1/01 e con le prescrizioni suggerite dalla C.U.R. soprarrichiamate recepite dallo stesso Comune con atto consiliare n.23 del 31.08.02, rimettendo l'emanazione dell'atto di esternazione al Dirigente Generale del Dipartimento competente;

VISTO il D.P.R. n.8 del 15.01.72;

VISTE le leggi regionali n. 16/94 e succ.modif. ed integr. e n. 19/02;

DECRETA


E' APPROVATA la Variante Generale al Programma di Fabbricazione ed il Nuovo Regolamento Edilizio di Aieta così per come adottata da quel Comune con atto commissariale n. 1 del 14.12.01 e con le seguenti prescrizioni:

- 1) vengano scrupolosamente osservate le limitazioni e le prescrizioni rese nel parere geomorfologico n. 27 del 20.02.2001 dall'ex Ufficio del Genio Civile di Cosenza ai sensi dell'art.13 della legge 64/74 e di quant'altra disposizione prevista dal P.A.I. che si intende richiamata;
- 2) nelle zone D1 e D2 ogni intervento edilizio dev'essere preceduto da uno studio attuativo di iniziativa pubblica o privata esteso almeno 5.000 mq. con indice di copertura pari a 1/3 della superficie fondiaria ed il reperimento di aree a standards nella misura minima del 10% dell'area d'intervento;
- 3) vengano stralciate le zone destinate specificatamente ad attività agrituristiche e indicate con le sigle ET1, ET2, ET3 ed ET4. Le stesse vengano assimilate alla zona agricola.
L'attività agriturbistica è consentita secondo le modalità ed i principi di cui alla legge regionale 22/88, in tutte le zona agricole del territorio comunale.
Gli edifici esistenti utilizzati per tali attività potranno essere ristrutturati ed eventualmente dotati di locali tecnici nella misura non superiore al 20% del volume esistente;
- 4) è inibita qualsiasi tipo di edificazione nella fascia dei 200 m. di rispetto cimiteriale fino a quando non interverrà il decreto di riduzione da parte dell'Autorità competente;
- 5) per quanto riguarda le individuazioni delle zone territoriali omogenee, valgono quelle riportate nelle tavole in scala 1:2000;
- 6) il Regolamento Edilizio venga adeguato all'articolato delle disposizioni contenute nella legge regionale 19/02;


- 7) con riferimento al 7° comma dell'art.65 ed in ottemperanza a quanto contenuto nell'art.73 della Legge Regionale 19/02, vengano, laddove necessario, integrate, modificate o sostituite le parti non conformi delle norme tecniche di attuazione e dei regolamenti edilizi proposti con le nuove norme, immediatamente applicabili, previste dalla predetta legge;

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.-

Per la regolarità dell'atto
IL DIRIGENTE
(Arch. Andrea Iovene)



IL DIRIGENTE GENERALE
(Avv. Antonio Tassone)



E c...
Il...
me
to

